



A.D. MDLXXII

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI**  
**Dipartimento di Scienze Chirurgiche,**  
**Microchirurgiche e Mediche**  
Viale San Pietro, 43  
07100 Sassari  
P.I. 00196350904

Segreteria Amministrativa  
Tel. - Fax 079/228106  
e-mail: [gtoccu@uniss.it](mailto:gtoccu@uniss.it)

Direzione  
Tel. 079/228310  
e-mail: [m.trignano@uniss.it](mailto:m.trignano@uniss.it)

Sassari, 08/03/2013

Prot. n. \_\_\_\_\_

Anno \_\_\_\_\_ Titolo \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ Fascicolo \_\_\_\_\_ Allegati \_\_\_\_\_

Oristano

All'Ufficio Affari Generali ASL

Dr.ssa Daga  
Via Carducci n.35  
09170 Oristano

**Oggetto:** Convenzione per lo svolgimento del tirocinio curriculare

In riferimento all'oggetto, si trasmette in allegato la Convenzione per lo svolgimento del tirocinio curriculare degli studenti iscritti al Master in "Area critica ed emergenza sanitaria per infermieri", attivato nel corrente anno accademico presso questo Dipartimento, in ottemperanza a quanto precedentemente convenuto.

Distinti Saluti

ASL N. 5 - ORISTANO  
Resp. Proc. AAGG  
PERVENUTO IL  
14 MAR. 2013  
Prot. n. 19771 del 15 MAR.  
Altri DA-DA-DS

IL DIRETTORE  
(Prof. Mario Trignano)  
F.to Mario Trignano

MAR 2013  
Dr.ssa DAGA  
Mario Trignano  
18.3.2013



Allegato n. 2 alla deliberazione D.G.  
n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
composto di n. \_\_\_\_\_ fogli.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI  
**DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE  
MICROCHIRURGICHE E MEDICHE**

07100 – Sassari, Viale San Pietro 43  
Tel. 079-228106 – Fax 079-228106  
P.IVA 00196350904

Prot. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Anno:      Titolo:      Classe:      Fascicolo:

Repertorio n.

**CONVENZIONE**

**PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO CURRICULARE DEGLI STUDENTI ISCRITTI  
AL MASTER IN "AREA CRITICA ED EMERGENZA SANITARIA PER INFERMIERI"  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI**

**TRA**

**Il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Microchirurgiche e Mediche (Soggetto Promotore), con sede legale in Sassari viale San Pietro n.43 Codice Fiscale n. 00196350904 di cui il Rappresentante Legale è il Prof. Mario Trignano nella qualità di Direttore del Dipartimento, domiciliato per la carica presso il medesimo**

**E**

**l'Azienda Sanitaria Locale di Oristano(Soggetto Ospitante), con Sede legale in Oristano, Via Carducci n. 35 09170 Oristano C.F. 0068110953; di cui il Rappresentante Legale è il Direttore Generale Dr. Mariano Meloni.**

**PREMESSO CHE:**

- il Dipartimento, attraverso il presente accordo, intende offrire agli studenti attività formative che rientrano pienamente nel percorso di studio con attività pratiche svolte in struttura;
- l'art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 consente alle Università la stipula di specifiche convenzioni per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche integrative;
- la Legge 341/90 prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative, possano avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la stipulazione di apposite convenzioni;
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 502/92 prevede che, al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio Sanitario Nazionale connesse alla formazione degli specializzandi, le Università e le Regioni stipulino specifici protocolli di intesa per disciplinare modalità di collaborazione reciproca, demandando alle ASL la regolamentazione dei rapporti con le Università mediante appositi accordi;

- la Legge 24 giugno 1997, n.196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", individua i tirocini formativi e di orientamento, quali strumenti utili al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento", individua le Università tra i soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento;
- presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Microchirurgiche e Mediche, si svolgono Master che prevedono al loro interno i tirocini curriculari, che si attivano in osservanza del D.M. 509/1999 e del D.M. 270/2004, che completano il percorso di studio;
- la Direttiva n. 2/2005 del Dipartimento della Funzione Pubblica ad oggetto "Tirocini di formazione e di orientamento", fornisce indicazioni e specificazioni per lo svolgimento dei tirocini nelle PP.AA.;
- l'art. 18 L.R. 28 settembre 2006, n. 22, detta norme per la promozione e la realizzazione dei tirocini formativi presso datori di lavoro pubblici e privati;
- l'art. 11 della Legge 14 settembre 2011, n. 148 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (...)", che disciplina i livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12.09.2011, che fornisce chiarimenti in merito alla corretta applicazione della disciplina dettata dal succitato decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;
- l'art. 9 della Legge 24 marzo 2012 n. 27 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", che detta norme in materia di tirocini per l'accesso alle professioni e di tirocini da svolgersi presso pubbliche amministrazioni;

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

##### Art. 1

- L'A.S.L. di Oristano si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, su proposta del Soggetto Promotore, studenti o laureati in tirocinio "curriculare" o finalizzato al conseguimento di un titolo o di una abilitazione all'esercizio di una professione ovvero di formazione e orientamento ai sensi del D.M. 25 marzo 1998, n. 142.

Il Soggetto Ospitante si riserva, comunque, la facoltà di valutare, di volta in volta – secondo le proprie esigenze istituzionali e le effettive possibilità di accogliere gli interessati – le richieste pervenute, al fine della conseguente attivazione dei singoli tirocini.

##### Art. 2

- 
1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d) della legge 196/97 non costituisce rapporto di lavoro.
  2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e

verificata da un tutore designato dal Soggetto Promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo con il compito di indirizzare il lavoro di tirocinio e mantenere i contatti con i responsabili delle sedi ospitanti, e da un tutore aziendale il quale ha il compito di seguire il tirocinante per garantire il valore formativo dell'esperienza e assicurare il rispetto dei contenuti del progetto formativo e di orientamento, garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro, fornire per la durata del tirocinio il materiale necessario per il tipo di attività svolta.

3. Per ciascun tirocinante inserito in Azienda in base alla presente Convenzione viene predisposto, a cura del Soggetto Promotore, un progetto formativo e di orientamento contenente:
  - il nominativo del tirocinante;
  - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
  - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
  - le strutture aziendali presso cui si svolge il tirocinio;
  - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la Responsabilità Civile contro Terzi.

### Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- adottare le linee di comportamento prescritte dal Codice Etico del Soggetto Ospitante.

Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito dell'attività di tirocinio devono essere concordate con il Soggetto Ospitante.

### Art. 4

1. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. In caso di sinistri verificatisi durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare prontamente l'evento al Soggetto Promotore. Il Soggetto Promotore si impegna a denunciare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, all'INAIL ed all'Autorità di Pubblica Sicurezza.
3. Il Soggetto Promotore si impegna, laddove previsto, a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ~~competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali,~~ copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

## Art. 5

1. Il Soggetto Ospitante garantisce l'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e ss. mm. e ii., provvedendo:
  - alla valutazione dei rischi attinenti le lavorazioni svolte in Azienda dai tirocinanti;
  - all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate come necessarie in rapporto ai rischi evidenziati ed alla normativa vigente;
  - all'informazione ed alla formazione in relazione ai rischi evidenziati.
2. I tirocinanti sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal soggetto ospitante.

## Art. 6

La realizzazione del tirocinio non comporta per il Soggetto Ospitante e per il Soggetto Promotore alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Eventuali future disposizioni normative di natura vincolante in materia potranno essere recepite mediante semplice scambio di corrispondenza a firma degli stessi firmatari della presente Convenzione.

## Art. 7

La presente Convenzione ha durata di anni tre (3) a decorrere dalla data di stipulazione ed è rinnovabile su richiesta del Soggetto Promotore; la parte che intende recedere deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata con preavviso di un mese.

Sassari, lì

Per il Dipartimento di  
Scienze Chirurgiche, Microchirurgiche e Mediche

Il Direttore Prof. Mario Trignano

Per l'Ente  
L'Azienda Sanitaria Locale di Oristano  
~~Il Legale Rappresentante~~

---

Dr. Mariano Meloni